

SCHEMA TIPO 1.3  
SCHEDA TECNICA 1.3

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE  
(Lavori) ai sensi dell'art.35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.3 di cui al Decreto Ministeriale 16 settembre 2022, n. 193

<b>GARANZIA FIDEIUSSORIA n.</b>	<b>B.2023.1237296</b>	<b>Rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV</b> <b>Numero di Iscrizione: I.00172 del 02/12/2020</b> <b>Codice Ivass: D975R</b>
---------------------------------	-----------------------	---

<b>CONTRAENTE ( OBBLIGATO PRINCIPALE)</b>		GRUPPOCTY SRL			
<b>C.F.</b>	05187291009	<b>P.IVA</b>	05187291009	<b>Sede/Città</b>	ROMA
<b>Via/Piazza</b>	VIA DIEGO TAJANI, 7	<b>CAP</b>	00165	<b>Provincia</b>	RM
<b>PEC</b>	info@pec.controlsecuritysistemi.com				

<b>STAZIONE APPALTANTE (BENEFICIARIO)</b>		PROVINCIA DI PARMA			
<b>C.F.</b>	00747310340	<b>P.IVA</b>	00747310340	<b>Sede/Città</b>	PARMA
<b>Via/Piazza</b>	V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' 15	<b>CAP</b>	43123	<b>Provincia</b>	PR
<b>PEC</b>	protocollo@postacert.provincia.parma.it				

<b>DESCRIZIONE OPERA</b>	<b>Luogo di esecuzione</b>	Vedasi oggetto garanzia
LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA CIG 9500652A0B anticipazione contrattuale del 30% comprensiva di iva al 10%		

<b>Valore anticipazione concessa</b>	€ 137.813,70	<b>Tasso di interesse</b>	5,00 %
--------------------------------------	--------------	---------------------------	--------

<b>Importo totale garantito</b>	€ 144.704,39 centoquarantaquattromilasettecentoquattro/38
---------------------------------	--

<b>Data inizio garanzia fideiussoria</b>	Vedi art. 2 Schema Tipo 1.3	<b>Data fine garanzia fideiussoria:</b>	Vedi art. 2 Schema Tipo 1.3
--	-----------------------------	---	-----------------------------

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Premio Netto	Accessori	Diritti di emissione	Imponibile	Imposte	Premio finito
€ 1.288,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.288,89	€ 161,11	€ 1.450,00

Ai fini del pagamento del premio, la seguente garanzia ha efficacia dal giorno di emissione e fino al 22/06/2024

Eventuali proroghe annuali a partire dal 23/06/2024

Premio Netto	Accessori	Diritti di emissione	Imponibile	Imposte	Premio finito
€ 1.288,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.288,89	€ 161,11	€ 1.450,00

Il Contraente ed il Garante con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Accelerant Insurance Europe SA/NV  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Il Procuratore  
Primo Alessandro Noce

Il Contraente

CODICE DI CONTROLLO 283-482-842

La presente fideiussione è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 22.02.2013 e successive modifiche.  
L'originalità della firma della fideiussione è verificabile mediante accesso al sito <http://www.colibri-italia.com/verifica/>  
digitando poi il codice di controllo riportato su questo documento

Emessa a Roma il 23/06/2023

## SCHEMA TIPO 1.3 - GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 e s.m.i.

## CONDIZIONI GENERALI DI FIDEIUSSIONE- Decreto Ministeriale 16 settembre 2022, n. 193- Schema Tipo 1.3 - Garanzia per l'anticipazione

La sottoscritta Accelerant Insurance Europe SA/NV, presta fideiussione nell'interesse del Contraente a favore del Beneficiario, quale cauzione dovuta dal Contraente stesso a garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri derivanti ai sensi del D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016 e s.m.i.. Nel testo si designa con il termine "GARANTE" o "SOCIETA'" la Accelerant Insurance Europe SA/NV, con "CONTRAENTE" o "AFFIDATARIO" o "APPALTATORE" l'impresa nel cui interesse la Società si costituisce Fideiussore, con "STAZIONE APPALTANTE" il beneficiario della garanzia, con "SCHEDA TECNICA" tutto quanto riportato nel frontespizio e con il termine "CODICE" il D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016 e s.m.i..

**Art.1 - Oggetto della garanzia -**

1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione Appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso della prestazione, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunta in conformità all'art.35, comma 18, del Codice.

**Art. 2 - Durata della garanzia -**

1. L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;  
b) cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazione e comunque alla data di ultimazione della stessa risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.

2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lett. b) del primo comma può avere luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione Appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione Appaltante al Garante.

3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione Appaltante.

**Art.3 - Somma garantita**

1. La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica, è pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

3. La garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

**Art.4 - Escussione della garanzia**

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, inviata per conoscenza anche al Contraente, recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo.

2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

3. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 c.c. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ..

4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione Appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.

**Art.5 - Surrogazione - Regresso**

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione Appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia.

3. La Stazione Appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

**Art.6 - Sanzioni internazionali**

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

**Art.7 - Forma delle comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

**Art.8 - Foro Competente**

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione Appaltante il Foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del cod. proc. civ..

**Art.9 - Rinvio alle norme di legge -**

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E CONTRAENTE

La sottoscrizione della Scheda Tecnica da parte del Contraente, costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo ("Garanzia"). Le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni che seguono:

**Art. 1 - Regresso** - Il Contraente ed i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società, entro il termine di 15 giorni dalla semplice richiesta l'importo corrisposto dalla Società in favore del Beneficiario, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, anche in ordine alla validità dell'obbligazione principale ed all'effettuato pagamento, comprese quelle previste dall'art. 1952 cod.civ.. Gli interessi, di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Il Contraente riconosce che il Garante provvederà al pagamento a favore del Beneficiario a seguito di semplice richiesta scritta da parte del Beneficiario stesso, senza alcun onere del Garante di informare preventivamente il Contraente della intenzione di provvedere al pagamento e anche in caso di opposizione da parte del Contraente (salvo che non venga emesso ordine di sospensione della escussione della garanzia dalla competente Autorità Giudiziaria).

**Art. 2 - Rivalsa delle spese di recupero** - Il Contraente dovrà rimborsare alla Società tutte le spese da questa sostenute per il recupero delle somme versate al Beneficiario o dovute dal Contraente ai sensi della presente fideiussione.

**Art. 3 - Imposte, tasse e premio** - L'efficacia della garanzia ai fini del calcolo del premio decorre dal momento della sua emissione. Nella Scheda Tecnica è indicato il corrispettivo dovuto ed il periodo per il quale è stato calcolato. Tale corrispettivo è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione, tramite assegno circolare o tramite bonifico bancario. In caso di maggior durata rispetto a quella indicata e comunque fino a quando la Società, in conformità a quanto previsto nelle precedenti disposizioni, non sarà stata definitivamente liberata da ogni impegno e responsabilità, il Contraente è tenuto al pagamento dei supplementi di premio. I supplementi di premio devono essere versati entro 10 giorni dalla scadenza del periodo precedente, hanno durata annuale e sono calcolati in proporzione al premio stabilito. In caso di minor durata il premio versato resta integralmente acquisito dalla Società. Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla garanzia ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante. Il Contraente prende atto e riconosce che in caso di mancato pagamento del premio dovuto, la presente fideiussione ha pieno valore di prova per l'ottenimento del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei suoi confronti o, se autenticata, ha natura di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..

**Art. 4 - Obblighi del Contraente** - Il Contraente si obbliga a comunicare, nelle forme previste all'art. 7 (Comunicazioni), immediatamente e non oltre 15 giorni ogni modifica della propria sede sociale, ragione sociale e compagine societaria ed ogni altro fatto che possa determinare o aggravare il rischio di escussione della fideiussione prestata. Inoltre, il Contraente, dovrà comunicare entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui gli perverrà la richiesta, tutte le informazioni relative all'andamento del contratto principale che saranno richieste dalla Società. L'inosservanza comporterà l'applicazione di quanto previsto nel successivo art.5 e l'addebito di ogni eventuale spesa conseguente sostenuta dalla Società.

**Art. 5 - Rilievo - Deposito cautelativo** - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle obbligazioni di cui alla garanzia o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza, nei seguenti casi:

a) chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;

b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;

c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente; modifica della propria sede sociale, ragione sociale e compagine societaria ed ogni altro fatto che possa riguardare la fideiussione prestata;

d) ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;

e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori;

f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi derivanti dal contratto di appalto;

g) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;

h) inadempimento del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita;

i) ogni semplice richiesta di pagamento formulata dalla Stazione Appaltante nei confronti del Garante.

Le somme versate o corrisposte giudizialmente resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti derivanti dalla garanzia. Verificatasi la liberazione dalla garanzia, il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite. Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o corrisposte giudizialmente dal Contraente sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

**Art. 6 - Invalidità e/o impossibilità di utilizzo della fideiussione** - Il Contraente, in caso di impossibilità di utilizzo della fideiussione può richiederne l'annullamento o lo svincolo inviando alla Sede Legale della Società Accelerant Insurance Europe SA/NV, a mezzo raccomandata A/R e/o alla Pec, o, in alternativa, alla Sede Legale della Società Colibri Italia srl, motivata richiesta unitamente all'originale della garanzia. In caso di accoglimento della richiesta da parte della Società, così come nel caso di accertamento della inesistenza / nullità o di annullamento della fideiussione in via giudiziale non dovuti a fatto imputabile alla Società, saranno a carico del Contraente imposte, contributi, commissioni, spese accessorie, diritti e tutti gli oneri stabiliti per legge nonché una quota del corrispettivo calcolata a far data dal giorno dell'emissione sino a quello della richiesta formale di annullamento o svincolo ovvero dell'accertamento della inesistenza / nullità o dell'annullamento in via giudiziale.

**Art. 7 - Comunicazioni** - Fermo quanto previsto dall'art. 7 suindicato (forma delle comunicazioni), tutte le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate con lettera raccomandata A/R, e/o alla Pec indirizzata alla Sede Legale dell'Agenzia che ha in carico la polizza, risultante dal frontespizio dell'atto fideiussorio stesso.

**Art. 8 - Foro Competente** - In caso di controversia fra il Garante e il Contraente il Foro competente in via esclusiva è quello di Roma.

**Art. 9 - Rinvio alle norme di legge** - Per quanto non espressamente pattuito con la presente si applica la legge dello Stato Italiano.

Accelerant Insurance Europe SA/NV  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Il Procuratore  
Primo Alessandro Noce

Il Contraente

Agli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c., il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli:  
Art. 1 (Regresso - contenente anche la rinuncia alle eccezioni, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c. e la previsione degli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002);  
Art. 2 (Rivalsa delle spese di recupero);  
Art. 3 (Imposte tasse e premio, contenente anche previsioni sulla durata della garanzia e sulla natura di titolo esecutivo della fideiussione se autenticata);  
Art. 4 (Obblighi del Contraente);  
Art. 5 (Rilievo - Deposito cautelativo- contenente anche previsioni sull'utilizzo delle somme versate);  
Art. 6 (Invalidità e/o impossibilità di utilizzo della fideiussione contenente previsioni sulle somme che rimangono a carico del Contraente);  
Art. 7 (Comunicazioni);  
Art. 8 (Foro competente).

Il Contraente

I sottoscritti ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" dichiarano di aver ricevuto tutta l'informativa prescritta ed acconsentono al trattamento, alla comunicazione e al trasferimento anche all'estero (Paesi Unione Europea ed extra Unione Europea) dei dati personali che li riguardano, funzionali al rapporto giuridico con Accelerant Insurance Europe SA/NV. Il Contraente dichiara di aver preventivamente ricevuto la nota informativa, prevista dall'art. 185 del D.Lgs. n° 209 del 7 Settembre 2005. Il Contraente dichiara di aver ricevuto gli allegati 7A e 7B ove previsti ai sensi del regolamento ISVAP n° 5-2006 e s.m.i..

Il Contraente

**Accelerant Insurance Europe SA/NV**

Compagnia inserita nell'elenco IVASS delle Rappresentanze in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno stato UE che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento - Indirizzo Sede Legale: Bastion Tower, Level 12, Place du Champ de Mars 5, 1050 Brussels, Belgium  
Codice IVASS: D975R - Numero di Iscrizione I.00172 del 02/12/2020 - C.F.: 16084711007 - Capitale sociale: 20.561.500 EUR  
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via L. Bissolati, 54 - 00187 Roma - Tel. 0642114850 - Fax. 0642114851 - Pec: accelerantinsuranceeu@legalmail.it  
https://accelins.com

Reclami:reclami@accelins.com - Sinistri:sinistri@accelins.com

**Agenzia**

**Colibri Italia Srl** - Sede legale: Via Copernico, 8 20125 Milano - C.F. e P.Iva:10165750968

Tel.+39.06.42114211 Fax. +39.06.42114444 - E-mail: fideiussioni@colibri-italia.com - Pec: fideiussioni.colibri@pec.it  
www.colibri-italia.com





**Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 38,46,47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.**

Il sottoscritto, Primo Alessandro Noce, nato a Milano (Italia) il 25/05/1971 e domiciliato in Richmond (Surrey) – Regno Unito, passaporto n. 554817100 rilasciato in data 10/05/2018 da United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland, giusta procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione della Società Accelerant Insurance Europe SA/NV, con sede legale in Bastion Tower- Level 12, Place du Champ de Mars 5 – 1050 BRUSSEL - BELGIUM, Compagnia di Assicurazione inserita nell'elenco IVASS delle Rappresentanze in Italia di Imprese di Assicurazione con sede legale in uno stato UE che operano nel territorio della Repubblica in regime di Stabilimento, Codice IVASS D975R, Num. Iscr. I.00172, per atto a rogito Notaio Emmanuel Van Roosbroeck di Antwerpen, Notaio in Belgio, in data 05/03/2021, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. nr. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nella sua qualità di Procuratore Speciale,

**DICHIARA**

che, in forza della procura conferita dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia di Assicurazioni Accelerant Insurance Europe SA/NV rilasciata in data 05.03.2021 ed autenticata da Notaio Emmanuel Van Roosbroeck di Antwerpen (Belgio) e depositata con Atto di deposito n.61710 di Rep. e n. 29680 di Racc. in data 10/03/2021 a nome del Notaio Dr. Ciro de Vivo (Italia) e registrato in data 11/03/2021 presso l'Agenzia delle Entrate di Milano – DP I Milano, al n. 20384 serie 1/T, in qualità di Procuratore della Rappresentanza Generale per l'Italia della Compagnia di Assicurazioni "Accelerant Insurance Europe SA/NV", come da copia conforme all'originale a certificazione del Notaio Emmanuel Van Roosbroeck di Antwerpen, Notaio in Belgio, in data 05/03/2021, è legittimato a sottoscrivere in nome e per conto della Compagnia di Assicurazioni, anche in via digitale, polizze assicurative del Ramo 15 (Cauzioni).



**Accelerant Insurance Europe SA/NV**

Il Procuratore

Primo Alessandro Noce